

COMUNE DI SAMONE

STATUTO

Delibera n. 15 del 22.7.2003

TITOLO I

(Principi)

ARTICOLO 1

(Identificazione del Comune)

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle comunità di : Samone .
2. Confina con i territori dei Comune di Strigno e Spera.
3. In Samone hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Lo Stemma del Comune ha le seguenti caratteristiche : “Scudo partito, il primo di bianco e il secondo di azzurro, caricato nel centro di un gufo d’oro” , ornato superiormente con corona civica di Comune. Inferiormente a destra e a sinistra un ramo fruttato di alloro entrambi legati sotto la punta da un nastro d’oro.
5. Il Gonfalone del Comune ha forma di bandiera rosso cardinale con blasone scudo partito, il primo di bianco e il secondo di azzurro, caricato nel centro di un gufo d’oro ornato superiormente con corona civica di Comune.
Inferiormente a destra e a sinistra un ramo fruttato di alloro entrambi legati sotto la punta da un nastro d’oro.

ARTICOLO 2

(Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici)

1. Il Comune orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all’azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini,

delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Promuove e tutela la vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite di diritti sui bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio ; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi ; favorisce la soluzione del bisogno abitativo ; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciale per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciale e locali.
12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
15. Promuove azioni atte a mantenere rapporti con i discendenti di quei cittadini che nel passato, per vivere, furono costretti a migrare, in considerazione dei vincoli e delle tradizioni che mantengono con il loro Paese d'origine, al fine di estendere loro tutti i diritti dei residenti, perduti con l'emigrazione.
16. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
17. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ARTICOLO 3

(Informazione dei cittadini)

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

TITOLO II
(ORGANI ELETTIVI)
CAPO I
(CONSIGLIO COMUNALE)
ARTICOLO 4
(Funzioni del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
2. Adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge regionale e le altre previste dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Nell'esercizio del controllo politico - amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
4. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
5. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione.
6. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
7. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

ARTICOLO 5
(Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, qualora previsto dalla Legge, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio ai sensi di legge.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il Regolamento può precisare i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
5. Il Regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.
6. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di Lire 40.000=.

ARTICOLO 6
(Convocazione e costituzione del Consiglio)

1. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di due quinti (2/5) dei Consiglieri comunali assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere posti all'ordine del giorno ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che ne redige il verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 7

(Iniziativa e deliberazione delle proposte)

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite

dal Regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 8

(Nomine consiliari)

1. Qualora per disposizione di Legge debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica con voto palese o con votazione a schede segrete in caso di richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri presenti, osservando le modalità stabilite dal Regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede col sistema del voto limitato.

ARTICOLO 9

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso Gruppo, con il consenso di questo.
2. Il Regolamento può determinare il numero minimo di consiglieri necessari per

dare vita ad un Gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al Gruppo misto del Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
4. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture si cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ARTICOLO 10

(Conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle Adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il Regolamento del consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.

ARTICOLO 11

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le sue competenze con propria deliberazione.
2. Il Regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

ARTICOLO 12

(Commissioni di studio e di indagine)

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

CAPO II
(SINDACO E GIUNTA COMUNALE)
ARTICOLO 13
(Sindaco)

1. Il Sindaco, Capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la Fascia Tricolore con lo Stemma della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 14
(Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale fissandone l'ordine del giorno.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori distribuendo fra essi le attività istruttorie sulla base del programma.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti amministrativi.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza secondo gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali e gestionali.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli

accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario Comunale o dei Funzionari.
8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

ARTICOLO 15 (Deleghe del Sindaco)

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'adozione dell'atto.

ARTICOLO 16 (Vice Sindaco)

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 17
(Giunta Comunale)

1. La Giunta comunale è l'Organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di Sua competenza.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco.

ARTICOLO 18
(Competenze della Giunta comunale)

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili di servizio.

ARTICOLO 19
(Elezione del Sindaco e della Giunta comunale)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le modalità previste dalla Legge regionale.
2. Gli Assessori sono nominati e, eventualmente, revocati dal Sindaco, ai sensi della normativa vigente.
3. Tra gli Assessori il Sindaco nomina il Vice Sindaco.
4. Tutti gli Assessori devono essere consiglieri comunali.

ARTICOLO 20
(Funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente

secondo la Legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa senza diritto di voto il Segretario comunale che vi può prendere la parola.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ; vi possono partecipare però, su invito, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti e chiunque possa fornire elementi utili all'adozione delle deliberazioni.

ARTICOLO 21

(Assessori)

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco.

ARTICOLO 22

(Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori)

1. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate al Sindaco per iscritto e sono irrevocabili. Il Sindaco, comunica ciò al Consiglio come pure comunica la cessazione dell'ufficio di Assessore per altra causa. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

ARTICOLO 23

(Votazione della mozione di sfiducia costruttiva)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati

al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. L'approvazione della mozione comporta le conseguenze previste dalla legge regionale.

TITOLO III (L'ORGANIZZAZIONE)

ARTICOLO 24

(Principi dell'Organizzazione Amministrativa)

1. L'Organizzazione Amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi della Comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. Il Regolamento di Organizzazione e del Personale, nel rispetto delle Leggi e dello Statuto, definisce :
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni ;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali ;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative ;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio ;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari ;
 - f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina ;
 - g) i criteri per la formazione e l'addestramento professionale del personale ;
 - h) il trattamento economico del personale in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali.

ARTICOLO 25

((Rapporti con il personale))

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le Organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del

lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

ARTICOLO 26

(Organizzazione degli uffici)

1. L'Amministrazione comunale si articola in uffici, quali unità organizzative individuate per aree omogenee di attività, secondo criteri di autonomia, efficacia, economicità e funzionalità e secondo criteri di professionalità e responsabilità.
2. L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori comunali.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi ed al contenimento dei costi.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Gli uffici, diretti e coordinati dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

ARTICOLO 27

(Il Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, il

responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

2. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento :
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo ;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi ;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie, e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli Organi collegiali.
- 3) Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
- 4) Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 5) I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 6) Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.
- 7) Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai Regolamenti.

TITOLO IV
(SERVIZI PUBBLICI)
ARTICOLO 28

(Principi ispiratori della gestione dei servizi)

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli Utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei

diritti ad esso attribuiti dalla Legge e dagli accordi collettivi .

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione.
4. Il Comune riconosce il valore sociale dell'organizzazione del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fine di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standards qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ARTICOLO 29

(Forme della gestione dei servizi)

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla Legge.

TITOLO V

(FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE)

ARTICOLO 30

(Principi di collaborazione)

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune può intrattenere rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra Pubblica Amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ARTICOLO 31

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ARTICOLO 32

(ConSORZI)

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberato dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Qualora non possa intervenire personalmente all'Assemblea Consortile, il sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi un altro Componente della Giunta .
4. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Articolo 33

(Unione dei Comuni)

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche

omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle Comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI
(PARTECIPAZIONE)
ARTICOLO 34
(Partecipazione popolare)

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ARTICOLO 35
(Consultazioni popolari e referendum)

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con i referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
4. Possono richiedere il referendum: il 15% degli elettori per il Consiglio comunale.
5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale con maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
6. Il Regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Il Referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

ARTICOLO 36

(Proposte di provvedimenti amministrativi)

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimento amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a 5.
2. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'Organo competente, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

ARTICOLO 37

(Difensore civico)

1. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli enti al di fuori di ogni

dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri Organi del Comune.

2. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla Legge.

ARTICOLO 38

(Nomina del Difensore Civico)

1. Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. All'atto dell'insediamento il Difensore presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula : "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. Al difensore civico sono assegnati idonei locali e attrezzature, e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio. Ad esso spetta una indennità di funzione determinata dal Consiglio, ed il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della funzione.
5. Il Difensore civico può essere revocato dall'Ufficio soltanto per grave inadempimento ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata.

ARTICOLO 39

(Incompatibilità e decadenza)

1. Non possono essere Difensore Civico :
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, delle unità sanitarie locali e del Comprensorio ;

- c) gli amministratori e i dipendenti del Comune ;
 - d) i ministri di culto ;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi ;
 - f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale ;
 - g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari del Comune.
- 2) Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

ARTICOLO 40

(Difensore Civico Incaricato)

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio del Difensore Civico mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.
2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore Civico degli obblighi e doveri derivati dallo Statuto.
3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la formula stabilita dall'art. 40, comma 3.

ARTICOLO 41

(Prerogative del Difensore Civico)

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano

correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione ; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti ; segnala agli organi interessati e, se vi sono, gli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore Civico essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

TITOLO VII

(PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA)

ARTICOLO 42

(Diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi)

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
2. Il Regolamento disciplina le modalità per la visione e per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per il richiedente.
3. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal Regolamento oppone, nei casi previsti dalla Legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla domanda.

TITOLO VIII
(GESTIONE FINANZIARIA)
ARTICOLO 43
(Criteri generali)

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite nell'ambito delle leggi.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti, qualora ciò non contrasti con la normativa vigente.

ARTICOLO 44
(Bilancio e programmazione)

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

ARTICOLO 45
(Facoltà del Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti, nell'esercizio delle Sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Fornisce al Consiglio ed ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale.